— VII LEGISLATURA —

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 2005, N. 219

CELEBRAZIONE DEL V CENTENARIO DELL'UNIVERSITÀ DI URBINO

Luit Kinand

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, nella ricorrenza del V centenario della fondazione dell'Università degli studi di Urbino, d'intesa con la stessa università, promuove un programma di iniziative da realizzarsi negli anni 2005 e 2006.

Art. 2 (Programma di iniziative)

- 1. Il programma di iniziative, di cui all'articolo 1, prevede le seguenti attività:
- a) la promozione di seminari, congressi, convegni di studio e attività editoriali organizzati dall'Università di Urbino anche in collaborazione con altre università, istituti di cultura superiore, enti pubblici e privati ed istituzioni culturali;
- b) il restauro, il recupero ed il riordino di beni librari, museografici od artistici di proprietà dell'Università di Urbino e la loro divulgazione, anche attraverso l'allestimento di mostre, finalizzati alla valorizzazione del ruolo scientifico dell'università;
- c) la pubblicazione da parte dell'Università di Urbino di lavori scientifici di docenti e ricercatori, anche in collaborazione con studiosi di altre università, presentati negli anni 2005 e 2006, proposti dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 4;
- d) l'assegnazione di borse di studio a favore di laureati presso l'università di Urbino negli anni 2005 e 2006, proposte dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 4;
- e) ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 3

(Comitato promotore per la celebrazione del cinquecentesimo anniversario della fondazione dell'Università di Urbino)

- 1. Per la predisposizione del programma di cui all'articolo 2 è costituito il comitato promotore regionale per la celebrazione del cinquecentesimo anniversario della fondazione dell'Università di Urbino.
- 2. Il comitato promotore, che ha sede presso l'Università di Urbino, è così composto:
- a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede;
- b) da due Consiglieri regionali;
- c) dal Rettore dell'Università di Urbino o suo delegato;
- d) dal Sindaco del Comune di Urbino o da un assessore delegato;
- e) dal Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino o suo delegato;

- f) dal Presidente dell'ERSU di Urbino o suo delegato;
- g) da un rappresentante degli studenti designato dal consiglio di amministrazione dell'università.
- 2. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione del comitato promotore.

Art. 4 (Commissione tecnico-scientifica)

- 1. Il comitato promotore, di cui all'articolo 3, per la predisposizione del programma di interventi, di cui all'articolo 2, si avvale di una commissione tecnico-scientifica, costituita dall'Università di Urbino.
- 2. La commissione è composta da cinque esperti docenti universitari, rappresentanti di entrambi i sessi, nominati dal consiglio di amministrazione dell'Università di Urbino.
- 3. La commissione si dota di un regolamento interno di funzionamento.

Art. 5 (Attuazione del programma di iniziative)

- 1. Entro tre mesi dalla sua costituzione il comitato promotore, sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica, approva il programma delle iniziative di cui all'articolo 2 e correlate modalità di attuazione.
- 2. L'Università degli studi di Urbino provvede all'attuazione del programma delle iniziative di cui all'articolo 2 e trasmette alla Giunta regionale, annualmente, una relazione illustrativa delle attività svolte ed il rendiconto delle spese sostenute con i finanziamenti regionali.
- 3. Il comitato promotore e la commissione tecnico-scientifica concludono i lavori entro il 2006.
- 4. Per la realizzazione del programma delle iniziative possono concorrere, oltre alla Regione, l'Università di Urbino, nonché altri enti pubblici e privati interessati alle iniziative.

Art. 6 (Disposizioni finanziarie)

- 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per gli anni 2005 e 2006, rispettivamente la spesa di euro 30.000,00 e 70.000,00.
- 2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2005 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 2.08.01 del bilancio di previsione per l'anno 2005, partita 1 dell'elenco 1; per l'anno 2006 mediante impiego della proiezione per il detto anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 2005/2007, nell'UPB 2.08.01, partita 1 dell'elenco 1.

Luis Kinand

— VII LEGISLATURA —

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2005 nell'UPB 5.31.03 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione, nel Programma operativo annuale (POA).

IL PRESIDENTE (Luigi Minardi)

William